

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 2/4/2019

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disciplina della Polizia Urbana

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al vigente D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

Le norme del regolamento di Polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2.

Incaricati della Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del regolamento è attribuito, in via generale, agli Agenti del Servizio di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ai funzionari comunali, ai funzionari delle ASL, agli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza.
2. Gli agenti del servizio di Polizia Locale e gli altri funzionari incaricati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi ed a ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile ai fini dell'accertamento di violazioni, di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. In relazione alla Tutela e Benessere degli Animali, sono altresì incaricati le guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, nonché alle GEV – guardie ecologiche Volontarie- previste dalla Legge Regionale.

Art. 3.

Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- a) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- c) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- d) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso. Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in competente bollo.

Art. 4.

Sicurezza urbana e pubblica incolumità

Ferme restando le disposizioni contenute nelle Leggi Statali e regionali, nonchè le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie, disturbo, scherzi fastidiosi.

Fatte salve le disposizioni contenute nelle Leggi Statali, è fatto divieto inoltre, a chiunque sia in stato di ubriachezza, di frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico o strade particolarmente affollate, al fine di evitare alterchi o situazioni di conflitto che possano cagionare pericolo per l'incolumità dei medesimi e degli altri avventori. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, call center e phone center o altro luogo di ritrovo, che favoriscono l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi che causano disturbi, disagio, pericolo con il loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, almeno eliminando il nesso di causalità fra l'attività lavorativa ed i disagi in strada, chiudendo le porte di accesso per limitare i contatti fra dentro e fuori, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso personale specializzato. A seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 3, il sindaco può ridurre l'orario di apertura dei singoli locali o di intere zone e in caso di persistenza di fenomeni di disagio, può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato il titolo autorizzatorio di competenza del Comune senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o rimborsi di sorta.

Art. 5

Concorso dei gestori degli esercizi pubblici e commerciali e delle attività produttive in genere alla tutela della pubblica quiete e del decoro urbano.

L'amministrazione Comunale promuove e sviluppa, di intesa con le associazioni di categoria con le quali potranno essere sottoscritti appositi accordi, un sistema integrato di iniziative volte a conseguire una diffusa ordinata convivenza civile ed a prevenire fenomeni di illegalità e di degrado urbano. In tali iniziative dovranno essere coinvolti i gestori degli esercizi ed attività in genere, compresi i circoli privati, soprattutto di quelli che risultano meta di aggregazione giovanile.

In particolare, gli accordi di cui al precedente comma potranno prevedere che i gestori degli esercizi e delle attività in genere abbiano l'obbligo di sensibilizzare, con idonei strumenti informativi, i propri clienti affinché:

- a) all'uscita dei locali, nelle relative pertinenze ed immediate adiacenze degli stessi evitino comportamenti che possano pregiudicare la quiete pubblica e privata, l'igiene ed il decoro degli spazi pubblici e privati, il rispetto dei residenti;
- b) siano resi edotti delle sanzioni previste a carico di chi provoca disturbo alla pubblica quiete e di chi viola le norme che prevedono comportamenti non consentiti.

Tra Amministrazione comunale e singoli gestori delle attività di cui al presente articolo, in previsione della emanazione di provvedimenti amministrativi concernenti la disciplina delle attività stesse (orario di esercizio, occupazione suolo pubblico, ecc), possono essere sottoscritti specifici accordi, ai sensi della normativa nazionale e regionale in vigore, che prevedano l'assunzione di particolari obblighi in capo ai predetti gestori, quali:

- 1- adottare misure idonee, anche avvalendosi di personale appositamente incaricato e qualificato, ad evitare che i clienti stazionino nelle adiacenze del locale, soprattutto quando il comportamento degli stessi possa determinare disturbo alla pubblica quiete o disturbo ad altre attività o ai residenti ovvero ostacolo ai pedoni o alla circolazione stradale;

- 2- non pubblicizzare particolari offerte sulle bevande alcoliche e promuovere specifiche iniziative di sensibilizzazione, mediante idonea comunicazione e distribuzione di materiale informativo sugli effetti dovuti all'abuso di alcolici;
- 3- la possibilità, mediante idonea segnalazione, di usufruire dei servizi igienici del locale anche da parte di persone non clienti e l'indicazione dell'eventuale presenza di servizi igienici pubblici siti nelle vicinanze;
- 4- provvedere al conferimento dei rifiuti secondo modalità concordate con il gestore del servizio di raccolta.

I gestori degli esercizi pubblici e delle attività di cui al presente articolo hanno l'obbligo, durante l'orario di apertura, di disporre appositi contenitori dei rifiuti negli spazi di pertinenza delle attività stesse e di provvedere al loro svuotamento ed alla pulizia degli spazi adiacenti, mantenendoli liberi da ingombri o rifiuti.

I gestori dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di mantenere i relativi servizi igienici (bagni) in buono stato di manutenzione e di pulizia e di consentirne l'uso gratuito alla clientela.

Art. 6

Vendita di alcolici e di bevande in lattina o contenitori di vetro

Il Sindaco, con propria ordinanza in particolari periodi dell'anno o circostanze determinate e per aree delimitate del territorio Comunale, può vietare del tutto o assoggettare a determinate condizioni la vendita di bevande alcoliche negli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, in presenza di fenomeni di turbativa della sicurezza urbana e della pubblica quiete direttamente collegabili al consumo di tali bevande.

Il Sindaco altresì, ai fini della sicurezza urbana, della pubblica incolumità e dell'igiene e decoro urbano nelle ore notturne, può vietare la vendita per asporto di qualsiasi bevanda, alcolica e non posta in lattina o contenitori di vetro, da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dei circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, degli esercenti il commercio su aree pubbliche, degli esercizi artigianali e commerciali, anche a mezzo di distributori automatici.

Il Sindaco può consentire deroghe ai provvedimenti di cui ai commi precedenti, in presenza di accordi sottoscritti con l'amministrazione comunale ai sensi dell'art. 11 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 7.

Inquinamento atmosferico e delle acque

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (artt. 202, 216, 218, 227) dalle particolari norme legislative per la salvaguardia dall'inquinamento da impianti termici, dall'esercizio di industrie, da veicoli a motore e per la tutela delle acque. (L. 615/66 e DPR 203/88 per aria) (L. 319/76 e L. 650/79 per acqua).

Art. 8.

Suolo pubblico

Salvo quanto è disposto dal regolamento e dalla tariffa per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante e sottostante deve essere concessa dall'Amministrazione Comunale.

Le concessioni per occupazioni di suolo pubblico per un periodo non inferiore all'anno, anche se non comportano costruzioni di manufatti od installazioni di impianti, sono considerate permanenti.

Le concessioni per periodi di tempo inferiori all'anno sono temporanee.

Le concessioni sono rilasciate dal Sindaco, attenendosi alle disposizioni previste dal regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed in mancanza di tale regolamento secondo le norme di legge in vigore e secondo le disposizioni prescritte dall'Amministrazione Comunale.

Ogni concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà all'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni ed addivenire anche alla revoca per i motivi e nei modi indicati nel capo primo.

Le concessioni decadono alla data stabilita nell'atto di concessione e devono essere rinnovate alla loro scadenza.

Le concessioni a tempo determinato soggette a tassa di concessione non possono essere esercitate se non previo versamento della tassa dovuta. L'esercizio di attività soggetta a tassa di concessione senza aver corrisposto la tassa dovuta comporta, oltre ad una soprata, una sanzione pecuniaria prevista dalle norme in vigore.

Art. 9.

Sospensione e revoca delle concessioni

In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, sia per mancato rispetto delle condizioni contenute nel permesso, licenza, o atto di concessione, ovvero per ragioni di viabilità o per altro motivo di interesse pubblico sopravvenuto.

Nei casi urgenti i funzionari e gli appartenenti all'Ufficio di polizia municipale possono ordinare verbalmente la sospensione della concessione.

Nel caso di revoca, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della concessione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra la revoca e la scadenza fissata.

Art. 10.

Esazione della tassa di occupazione di aree pubbliche

La tassa dovuta per l'occupazione giornaliera sarà pagata direttamente al personale incaricato della riscossione che rilascerà apposita bolletta.

La tassa, invece, dovuta per occupazioni permanenti verrà pagata all'atto del rilascio dell'autorizzazione ovvero riscossa mediante ruoli.

Art. 11.

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedono tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico o scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempimenti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 12.

Scarico di rottami e di detriti

E' vietato scaricare rottevi e detriti di qualsiasi specie e l'abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico.

E' fatto divieto di scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private.

Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimenti o polverio.

Art. 13.

Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti. Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza. Comunque sul marciapiede o sulla banchina deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno m. 1,20 di larghezza.

L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

In ogni caso l'occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio alla circolazione dei veicoli e pedoni.

Art. 14.

Installazione di tende solari

Per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare la larghezza massima del marciapiede ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a m. 2,20.

Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare gli 80 cm.

Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio Comunale.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio Comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi, come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere i fanali dell'illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al disotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Art. 15.

Insegne, vetrine e pubblicità luminosa

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento edilizio e dal regolamento per la pubblicità e pubbliche affissioni, è vietata la esposizione di insegne, cartelli, altri infissi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione, possano, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione. E' altresì vietata l'installazione di sorgenti luminose che possano produrre abbagliamento.

L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità comunale.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

Art. 16.

Esposizioni di merci e derrate all'esterno dei negozi

Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono permesse, fatte salve le norme igieniche.

E' comunque fatto divieto di occupare la sede stradale ed i marciapiedi o i percorsi pedonali con espositori, cavalletti e simili se non previa specifica autorizzazione del competente ufficio Comunale.

Art. 17.

Fiere e mercati

Le fiere saranno tenute nelle piazze e nei luoghi pubblici a ciò destinati dal Consiglio Comunale. Le concessioni delle licenze per occupazione di suolo pubblico è fatta alle condizioni previste dal regolamento occupazione spazi ed aree pubbliche.

L'assegnazione dei posti di vendita è effettuata dall'Ufficio di Polizia Municipale o da funzionario appositamente incaricato.

L'occupazione di un posto, anche per lungo tempo, non crea diritti di sorta per l'occupante.

Il posto può in qualsiasi momento, per esigenze di mercato, essere cambiato o tolto.

E' vietato ai venditori di occupare sul pubblico mercato uno spazio superiore a quello assegnato come pure di spostarsi da un luogo ad un altro senza il permesso dell'Ufficio di Polizia Municipale.

La merce esposta alla pubblica vendita deve essere sistemata su appositi banchi e comunque mai deposta al suolo. (almeno a cm. '70 dal suolo)

Art. 18.

Commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla vigente normativa in materia, ed è consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità per esso previsti.

Art. 19.

Mercati di gente d'affari

I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli; devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti nel luogo e sono altresì tenuti a non intralciare il movimento pedonale.

Art. 20.

Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale, previo parere dell'Ufficio di polizia municipale. Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi.

Art. 21.

Installazioni di chioschi ed edicole

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della viabilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere dell'Ufficio di polizia municipale.

In nessun caso sarà concessa licenza in luoghi distanti meno di m 5 dagli incroci e di m. 15 dall'inizio delle curve e lungo le stesse.

La predetta concessione non può essere accordata neppure sotto i portici o sottopassaggi in genere.

Art. 22.

Divieto di giochi sul suolo pubblico

Sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

E' assolutamente vietato, sul suolo pubblico, l'uso di pattini e di trampoli ed affini.

E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento. Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali, è fatto divieto di lanciare sassi o altri oggetti, ovvero liquidi in luogo pubblico o privato anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche o recando fastidio a chiunque.

E' parimenti vietato fare uso di cerbottane o altri attrezzi che consentano di lanciare oggetti anche di piccolo taglio recanti offesa o fastidio, ovvero fare uso in pubblico o lanciare sacchetti d'acqua, pistole ad acqua recando fastidio ai cittadini; è altresì proibito fare uso di bastoni o giochi e simili che rechino potenziale pericolo o fastidio alle persone, nonché azionare o lanciare in moto rotatorio ruote, copertoni, cerchioni, dischi e altri simili oggetti in aree pubbliche non appositamente chiuse.

Art. 23.

Collocamento di condutture

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi dal Sindaco, dietro parere dell'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice

richiesta del Sindaco, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò all'atto dell'impianto, oppure in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, a riguardo, saranno date dall'Ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Gli stessi dovranno, altresì, concordare con l'Ufficio di polizia municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti : a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

C A P O I I I NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 24.

Disposizioni di carattere generale

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tal fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiali di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.(Art. 9 D.P.R. 915/82)

Art. 25.

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 26.

Disposizioni per i commercianti ambulanti

E' proibito ai venditori ambulanti, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

Art. 27.

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslocchi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

Art. 28.

Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, versare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe.

Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

Art. 29.

Trasporto di materiale di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi - liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Per le sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Art. 30.

Sgombero della neve

I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiabile il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettarvi e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio.

In caso di abbondanti nevicate il Sindaco potrà inoltre ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

Art. 31.

Divieto di lavatura e riparazioni dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture,

carri e simili.

Sono, altresì, vietati in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

A r t . 3 2 .

Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industriale in aree pubbliche

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

Art. 33.

Pulizia delle vetrine

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale sino alle ore 9,30.

Art. 34.

Disposizioni riguardanti gli animali

E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.

E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse dai competenti uffici Comunali limitatamente per frazioni e borghi prevalentemente rurali.

Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del Sindaco, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

Art. 35.

Distribuzione di volantini, opuscoli e simili

A tutela del decoro urbano nelle strade, nelle piazze nei giardini e nei parchi Comunali e, in generale, negli spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, il lancio, la distribuzione e la diffusione di volantini e materiale pubblicitario, opuscoli, quotidiani o riviste gratuite o altro materiale divulgativo, devono svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

I soggetti editori e distributori di quotidiani e di pubblicazioni in genere, anche gratuite, sono tenuti a comunicare all'amministrazione Comunale (ufficio Polizia Locale) il nominativo di un responsabile della distribuzione in ambito comunale.

I quotidiani, le pubblicazioni in genere, anche gratuite, gli opuscoli, i volantini ed altri simili materiali divulgativi sono distribuiti soltanto mediante consegna individuale a mano alle persone o mediante diffusione con prelevamento da appositi contenitori, la cui collocazione sul suolo pubblico è autorizzata con specifici provvedimenti del competente ufficio comunale.

La libera distribuzione di volantini è comunque ammessa, previa comunicazione al competente ufficio comunale, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazioni Pubbliche, di enti pubblici o di soggetti gestori di servizi pubblici al fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza.

E' fatto obbligo al soggetto responsabile dell'attività di distribuzione e vendita di cui ai commi precedenti di avvalersi di personale e collaboratori nel rispetto delle leggi, regolamenti e disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali vigenti.

I soggetti committenti la distribuzione di quotidiani, pubblicazioni in genere, anche gratuite e/o materiale pubblicitario mediante consegna di volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi vigilano affinché tali strumenti siano diffusi nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

Qualora siano rilevate azioni di promozione pubblicitaria condotte per conto di un soggetto di cui al precedente comma in violazione delle disposizioni del presente articolo e risulti da parte degli stessi l'omessa vigilanza o la sollecitazione ad azioni di distribuzione indiscriminata dei volantini, degli opuscoli o di simili materiali divulgativi, i medesimi rispondono in concorso delle violazioni commesse ai sensi dell'art. 5 della legge 24/11/1981, n. 689.

Art. 36.

Divieto di segatura e spaccatura della legna

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

C A P O I V

DECORO DEI CENTRI ABITATI

A r t . 3 7 .

Manutenzione degli edifici

I proprietari degli edifici, a qualunque destinazione adibiti, sono tenuti ad assicurare il buono stato di conservazione degli stessi, allo scopo di garantire la pubblica incolumità.

I proprietari degli edifici, delle case e dei negozi devono mantenere in buono stato di conservazione le porte di accesso nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere periodicamente al restauro dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciature di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

Uguali obblighi incombono i proprietari di insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni all'interno del territorio comunale devono curarne la manutenzione e la pulizia. In particolare, devono provvedere al taglio periodico dell'erba, alla rimozione e al corretto smaltimento di eventuali rifiuti e ad ogni altra azione idonea ad assicurare il decoro urbano e le buone condizioni igieniche.

I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.

Art. 38

Tutela dei beni pubblici e privati

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 639 del codice penale, al fine di tutelare la sicurezza urbana così come definita a norma dell'art. 54 del DLgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. , è vietato effettuare scritte, disegni, figure , come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, carbone o altra materia, i muri e le porte esterne degli edifici pubblici e privati, loro pertinenze, monumenti, colonnati, luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti, muri in genere, panchine, sede stradale, marciapiedi, cartelli segnaletici e targhe con la denominazione delle strade o numeri civici dei fabbricati, parapetti dei ponti, alberi e qualsiasi altro manufatto e/o infrastrutture salva espressa

autorizzazione in deroga.

Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere all'immediata eliminazione dei deturpamenti, con spese a carico del trasgressore.

I visitatori di luoghi destinati al culto ed alla memoria dei defunti devono astenersi dal compiere atti o assumere comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi.

Art. 38 bis

Tutela di particolari luoghi dove opera l'ordine di allontanamento

Ai fini dell'applicazione di particolari divieti, sanzioni e misure a tutela del decoro urbano e della libera accessibilità e fruizione delle persone di aree e infrastrutture, sono specificatamente individuati come segue i luoghi cui sono estese le sanzioni e i provvedimenti previsti dall'art. 9 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito nella legge 18 aprile 2017, n.48;

1. Centro storico come individuato dallo strumento urbanistico;
2. Municipio;
3. Plessi scolastici (nel raggio di 150 metri dagli ingressi);
4. Parchi e giardini comunali o aperti al pubblico;
5. ville comunali, musei, aree archeologiche e monumentali;
6. Stazione ferroviaria e parcheggio antistante;
7. Spiagge;
8. Piste ciclabili;
9. Area cimiteriale;

E' sempre fatto salvo il potere di ordinanza del Sindaco non contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50, comma 7 bis, T.U.E.L. introdotto dalla legge n. 14/2017.

Art.38 ter

Divieto di occupazione del suolo aperto all'uso pubblico

1. Senza l'espressa autorizzazione da parte del comune, è vietato occupare il suolo aperto all'uso pubblico, in relazione alla superiore esigenza di garantire la sicurezza della circolazione di pedoni, veicoli o animali, nonché all'ordinato assetto del territorio e del decoro urbano.
2. L'occupazione del suolo che oltre alla mera apertura alla libera circolazione, rientri anche nei beni del demanio o del patrimonio pubblico, è soggetta a concessione comunale che contempla anche gli oneri, canoni e tributi, connessi alla temporanea sottrazione all'uso generalizzato, della singola porzione di spazio pubblico, di cui il concessionario ha fruizione speciale o esclusiva.
3. fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento pr la violazione dei singoli obblighi o divieti, nonché, delle sanzioni penali o amministrative che, in relazione alla specialità reciproca con la presente norma siano comunque ascrivibili al trasgressore dei predetti obblighi o divieti, l'occupazione abusiva (priva di autorizzazione o concessione espressa), ovvero meramente lesiva del diritto di circolazione per superamento della superficie concessa o autorizzata, comporta- a carico del trasgressore- la contestazione dell'ordine di allontanamento di cui all'art. 10 comma 1 del D.L n. 14/2014, nel testo convertito dalla legge n. 48/2017, quando la violazione sia stata accertata nel perimetro urbano definito dall'art. 38 bis. del presente regolamento.

Art. 38 quater

Divieto di stazionamento lesivo del diritto di circolazione

1. Fermo il rispetto del diritto di circolazione sancito dall'art. 16 della Costituzione, l'esercizio di tale diritto- che compendia anche il connesso diritto di stazionamento- non deve avvenire in contrasto con il diritto all'integrità fisica e psichica degli altri cittadini.
2. Costituisce profanazione vietata di tale diritto, il suo esercizio strumentale ad effettuare

azioni di contatto commerciale o mendicizia, con manifestazioni evidenti di fisico impedimento o obiettiva compulsione psicologica della libertà delle persone circolanti su strada.

3. La dimostrazione della fisica alterazione o psicologica compulsione della libertà di circolazione va comprovata dall'agente che accerti la violazione, mediante assunzione di sommarie informazioni presso la persona la cui condotta sia stata modificata per effetto dell'azione illecita definita al precedente comma 2.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per la violazione dei singoli obblighi o divieti, nonché, delle sanzioni penali o amministrative che, in relazione alla specialità reciproca con la presente norma siano comunque ascrivibili al trasgressore dei predetti obblighi o divieti, l'autore della condotta di cui al precedente comma 2 è fatto immediatamente destinatario, da parte dell'agente accertatore, dell'ordine di allontanamento di cui all'art. 10 comma 1 del D.L. n. 14/2014, nel testo convertito dalla legge n. 48/2017, quando la violazione sia stata accertata nel perimetro urbano definito dall'art. 38bis del presente regolamento.

Art. 39.

Collocamento dei cartelli ed iscrizioni

Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti, di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Art. 40.

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 41.

Ornamento esterno ai fabbricati

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre e sui balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta. e non arrecare disturbi e danni al vicinato e al pubblico.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta della acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art. 42.

Depositi in proprietà privata

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città. E' comunque vietato utilizzare balconi, terrazzi e giardini visibili dalla pubblica via come deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di circostanze eccezionali ed a condizione che i luoghi vengano ripristinati nel più breve tempo possibile.

Art. 43.

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.

E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre sui terrazzi o poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico e comunque visibili dal suolo pubblico.

Art. 43 bis

Sicurezza e decoro pubblico

Onde tutelare la sicurezza stradale e il pubblico decoro è fatto divieto:

- a) intrattenersi, anche a bordo di veicoli, sulla pubblica via, in luogo pubblico o in luogo visibile dalla pubblica via, in luogo pubblico o privato o aperto al pubblico per contrattare prestazioni sessuali con soggetti che per atteggiamento, abbigliamento e modalità comportamentali, manifestano l'intenzione di esercitare meretricio;
- b) appartarsi lungo le strade, in luoghi pubblici o privati aperti al pubblico, compiere atti sessuali;
- c) effettuare fermata con veicoli sia per contrattare prestazioni sessuali, sia per consentire la salita a bordo del veicolo di uno o più soggetti dall'inequivocabile atteggiamento di persona che esercita l'attività di meretricio;

Chiunque commetta violazione all'art. di cui sopra è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00.

Art. 44.

Spolveramento di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 8 sino alle ore 10 del mattino.

E' rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.

Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Art. 45.

Bagni

Nei bagni pubblici, sui lidi della spiaggia ed in tutti i luoghi di balneazione aperti alla vista del pubblico è vietato ogni comportamento contrario alle norme stabilite, oltre che dalle leggi penali, dall'autorità comunale e rese note con appositi avvisi al pubblico.

L'autorità competente determina con speciali ordinanze i luoghi in cui è permesso bagnarsi, ponendo eventualmente divieti di circolazione con costumi succinti in determinate località.

Gli stabilimenti balneari debbono essere autorizzati oltretutto dalla competente autorità portuale, anche dalla autorità comunale.

Art. 46.

Bestie macellate e trasporto carni

Salvo quanto è prescritto dalle leggi sanitarie e dal regolamento di igiene, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.

Gli esercenti di macellerie, gli addetti ai mattatoi e le persone alle quali viene affidato il trasporto delle carni macellate debbono eseguirlo e farlo eseguire a mezzo di carri o recipienti coperti, autorizzati dal Sindaco sentito il parere della U.S.S.L. ed evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Art. 47.

Pattumiere e recipienti con rifiuti

E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti. (Art. 9 DPR 915/82)

E' solo consentito di depositare nei pressi del portone di accesso all'abitazione i contenitori dei rifiuti solidi urbani per l'ora in cui è previsto il passaggio del servizio raccolta rifiuti solidi urbani, secondo quanto disciplinato dal Comune.

Art. 48.

Viali e giardini pubblici

Nei viali e giardini pubblici è vietato :

- a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipede, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio e con museruola;
- a) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
- b) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
- c) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- d) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
- e) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità;
- f) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici.

E' consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di aiuole, piante simili esistenti nelle vie, piazze della città.

Art. 49.

Vasche e fontane

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Art. 50.

Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private o dei luoghi destinati alla memoria dei defunti.

E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

E' vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, giocare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

Art. 51.

Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

La stessa disposizione potrà essere estesa anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.

La recinzione deve essere fatta con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso, previa autorizzazione edilizia secondo le prescrizioni del vigente regolamento edilizio.

E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

C A P O V

QUIETE PUBBLICA

A r t . 5 2 .

Esercizio dei mestieri, arti ed industria

Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati. Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Salva speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 7 del mattino.

Comunque nella vicinanza di ospedali, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici

pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo.

Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori o il disturbo possono recare particolare molestia.

I servizi tecnici municipali, su reclamo degli interessati o di ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari ordini del Sindaco, affinché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, l'Autorità Comunale può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Tutti coloro che, all'atto dell'approvazione del presente regolamento, esercitano arti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data dell'approvazione ed apportare sempre, entro il termine di un anno, le modifiche che dovessero essere richieste.

Il termine potrà essere prorogato a tempo maggiore, quando sia stato disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.

Le norme limitatrici di cui innanzi valgono per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive.

Art. 53.

Impianti di macchinari

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato.

Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità comunale.

Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.

La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala di 1 : 1000 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 metri, intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà, pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.

Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro e i decibel.

Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione, che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.

La concessione della autorizzazione suddetta è fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il permesso sarà revocato quando :

- a) si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
- a) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
- b) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.

Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore che si propaga nell'aria o nei muri o in qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni di qualsiasi genere.

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato.

Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.

Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune o a confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.

Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore, le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.

Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.

Negli impianti di cui sopra dovrà essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, provvedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

Art. 54.

Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione ed in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo su parere del competente ufficio sanitario, la temporanea sospensione dell'attività inquisita.

Art. 55.

Funzionamento di motori in case di abitazione

Negli appartamenti di case destinati ad abitazione civile, potranno essere usati motori per uso domestico come lucidatori, aspirapolvere, ventilatori, macchine da cucire e simili, lucidatrici, ventilatori ed altri apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità. Comunque tali elettrodomestici non dovranno essere usati dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 all'alba.

L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere altre limitazioni nei casi particolari.

E' vietato ai conducenti di autoveicoli di provare nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

Art. 56.

Rumori in case di abitazione

Nelle abitazioni private e locali pubblici è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto, l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

E' vietato inoltre nei locali pubblici l'uso di apparecchi sonori in maniera tale che arrechino disturbo all'esterno.

Art. 57.

Uso di strumenti sonori

E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la

loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Per le vie, spiazzi pubblici, o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori o di amplificazione senza l'autorizzazione prescritta.

Art. 58.

Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

Dalle ore 21 alle ore 7 nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di carico e scarico di merci derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Art. 59.

Venditori, suonatori ambulanti e artisti di strada

Sono vietate nelle prime ore del pomeriggio, dalle ore 13 alle ore 15 e dopo le ore 20, le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornalieri o altri comunicati.

I suonatori ambulanti anche regolarmente autorizzati non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti e sostare successivamente a meno di 100 metri dalla sosta precedente.

Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, muniti di autorizzazione di P.S., debbono sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dagli agenti di polizia municipale.

Ai venditori sia a posto fisso che ambulante che operano in siti autorizzati, è vietata reclamizzare la merce ad alta voce ed è comunque vietato l'uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia senza l'autorizzazione prescritta.

Si definisce "artista di strada" chi svolge la propria attività su suolo pubblico o ad uso pubblico, senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, effettuando espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti ed il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore.

Vi rientrano giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti e similari.

L'esercizio dell'attività degli artisti di strada è consentito per un massimo di 60 (sessanta) minuti nello stesso luogo. Scaduto tale termine, l'artista deve spostarsi in altro luogo distante almeno metri 200 dal precedente.

Nell'esercizio dell'attività non possono usarsi amplificatori, e devono osservarsi le disposizioni dettate dal Comune per la tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale.

Art. 60.

Schiamazzi, grida e canti - Vigilanza sugli incapaci

Sono vietate le grida, gli schiamazzi di canti nelle vie e piazze tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

I bambini ed i malati di mente nei luoghi pubblici, devono essere accompagnati e convenientemente controllati, onde evitare che rechino disturbo ai passanti, arrechino danno a se stessi, alle persone o cose.

Art. 61.

Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.

Nei luoghi pubblici o ovunque aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola. I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia.

Nel caso sopradetto, gli agenti di polizia municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo ad infrazioni ed a porlo in condizioni di non disturbare la quiete pubblica e privata.

Ove la diffida non venga osservata l'animale potrà essere sequestrato ed eventualmente soppresso con le particolari modalità prescritte.

Art. 62.

Suono delle campane

Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

Comunque nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse potranno essere suonate con suono sommesso.

Art. 63.

Sale da ballo, cinema e ritrovi

Le sale da ballo, il cinema e i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Sindaco ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno. Qualora fossero gestiti all'aperto, il Sindaco, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

Art. 64.

Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nell'orario di apertura dei negozi.

Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

Art. 65.

Carovane di nomadi

Ai nomadi (zingari) è vietato transitare con le loro carovane per le vie del centro della città. Essi dovranno percorrere le strade periferiche. Le soste dei medesimi potranno essere consentite solo alla periferia della città e negli spazi che saranno stabiliti dalle autorità comunali.

C A P O V I

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 66.

Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle Leggi di P.S. 18.6.1931 n. 773 e dalle disposizioni del Regolamento approvato con R.D. 6.5.1940 n. 635 e relative successive modificazioni, nonchè dai decreti del Ministero dell'Interno 31.7.1934 (G.U. 28.9.1934 n. 226) e 12.5.1937 (G.U. 24.6.1937 n. 145), è vietato tenere

nell'abitato materiali esplodenti ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'autorità comunale.

Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28.6.1955 n. 620.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname di opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati, bombole GPL

La licenza potrà essere negata, qualora dagli accertamenti dell' Ufficio tecnico comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così anche nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 67.

Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali sono provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con idonei rivestimenti.

Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente protette con porte resistenti al fuoco.

Art. 68.

Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. E' vietato depositarvi consistenti quantitativi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reti metalliche a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra sostanza di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolino il passaggio alle persone.

Come norma di prevenzione incendi dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni :

a) le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed areate direttamente verso l'esterno;

b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiuse ermeticamente verso l'interno;

c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed avere giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con

materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica.

Le giunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;

d) per evitare la fuoruscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.

e) Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ,ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal comando Provinciale dei vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato “il certificato di prevenzione incendi”.

Art. 69.

Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglia e qualsiasi altra sostanza di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il Sindaco riterrà di dover prescrivere.

E' altresì vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

A r t . 7 0 .

Fucine e forni

Non si possono attivare forni o fucine senza licenza del Sindaco, il quale, caso per caso, stabilirà le precauzioni e le providenze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.

Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.

I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni.

La non osservanza delle prescrizioni, stabilite al momento del rilascio della licenza, provocherà la revoca di essa.

Art. 71.

Uso di fiamma libera

E' assolutamente vietato :

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
- b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
- c) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere.

Art. 72.

Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Sindaco, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.

E' altresì proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Art. 73.

Animali pericolosi - Cani

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città, se non trasportati su idonei veicoli e con quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

I cani di qualunque razza o taglia non possono circolare ed essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere muniti di museruola a paniere e di un collare portante la prescritta medaglia consegnata dal Comune agli interessati dietro il pagamento della relativa tassa. I cani di alta taglia in genere, specie i bulldog, i danesi, i lupi ed altri di razza mastina devono, inoltre, essere tenuti a guinzaglio. Dovranno, altresì, essere tenuti a guinzaglio e non potranno mai essere abbandonati quei cani che abbiano l'abitudine di incutere spavento o dare molestia alle persone. I cani circolanti senza museruola o senza il collare come sopra è descritto, i bulldog, i danesi, mastini, i lupi ecc. che non siano convenientemente custoditi saranno accalappiati e tenuti nel canile comunale in sequestro per tre giorni, trascorsi i quali, previa comunicazione scritta ai proprietari se identificati e se da questi non reclamati, potranno essere eliminati secondo le istruzioni del Veterinario.

Sono a carico del proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della sanzione pecuniaria.

Anche i cani, custoditi nei cortili delle abitazioni devono essere muniti di collare e di piastrina per ovvie ragioni di controllo da parte delle autorità comunali.

Gli animali feroci come tigri, leoni ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tali precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

Art. 74.

Strumenti da taglio

E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

Art. 75.

Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Art. 76.

Trasporto di acqua gassata e di seltz

I veicoli di trasporto di sifoni con acqua di seltz o di bottiglie con acque gassate, devono essere muniti di idonea protezione per impedire danni da scoppi o rotture per qualsiasi motivo dei contenitori.

Art. 77.**Scalpellamento di vie o piazze**

Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.

Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di taglia pietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio.

Art. 78.**Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici**

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio tecnico comunale.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese.

Art. 79.**Manutenzione di aree di pubblico transito**

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Art. 80.**Segnalazione e riparazioni di opere in costruzione**

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la licenza edilizia rilasciata.

Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.

Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'Ispettorato del lavoro.

Art. 81.**Materiale di demolizione**

E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro. (Art. 2 DPR 915/82) (Per smaltimento art. 9 DPR 915/82).

Art. 82.**Insegne, persiane, vetrate di finestre**

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e

sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Art. 83.

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiale qualsiasi.

Art. 84.

Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminati. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calar del sole. Quando nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi delle lampade della illuminazione pubblica dovrà provvedersi a che rimanga aperto un solo accesso e che sia illuminato fino all'alba.

Art. 85

Veicoli adibiti al servizio pubblico - Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:

- 1) di fumare nelle vetture;
- 2) salire e scendere quando la vettura è in moto;
- 3) salire e scendere da parte diversa da quella prescritta ed in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
- 4) salire quando la vettura sia segnalata completa;
- 5) parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
- 6) insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parti della vettura;
- 7) occupare più di un posto od ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
- 8) sputare all'interno delle vetture;
- 9) portare oggetti che per natura, forma o volume possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
- 10) essere in stato di ubriachezza, o comunque tenere un comportamento che sia offensivo per gli altri;
- 11) cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare;
- 12) portare cani o altri animali;
- 13) distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità od al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell' Autorità comunale, chiedere l'elemosina.

Nelle vetture autofiloviarie è fatto obbligo al viaggiatore che rimanga in piedi di sorreggersi alle apposite maniglie, mancorrenti o ad altri possibili appoggi.

Il personale di servizio sugli autobus deve :

- 1) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla Direzione;
- 2) osservare e far osservare le norme stabilite per i passeggeri;
- 3) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

Art. 86.

Luminarie natalizie

La collocazione di luminarie natalizie lungo le strade cittadine nel periodo che va dal 30 novembre al 07 gennaio di ogni anno, sempre che si tratti di elementi decorativi consoni alle festività e privi di

qualsiasi riferimento pubblicitario, può effettuarsi previa comunicazione da presentarsi al competente ufficio comunale almeno 15 giorni prima dell'inizio delle operazioni di montaggio.

La ditta incaricata dei lavori deve essere abilitata all'installazione di impianti elettrici e deve presentare al Comune una dichiarazione dettagliata e sottoscritta da un tecnico qualificato, abilitato che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza.

In assenza di tale dichiarazione l'Amministrazione Comunale intima al proprietario di adempiere, mediante diffida, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, gli impianti verranno rimossi e le spese saranno a carico dei soggetti installatori qualora individuati ovvero dei committenti.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa. Per l'eventuale utilizzo di infrastrutture comunali (quali pali e strutture della pubblica illuminazione, alberi ecc....) è necessario richiedere la preventiva autorizzazione dell'ufficio competente.

CAPO VII

DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 87.

Orari degli esercizi

Gli orari degli esercizi di commercio, degli esercizi pubblici e degli esercizi di vendita al pubblico devono rispettare gli orari previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 88.

Disciplina dei prezzi

Gli esercenti hanno l'obbligo di indicare i prezzi delle merci di largo e generale consumo esposte sui banchi di vendita o nelle vetrine o all'esterno del negozio (art. 38 legge 11 giugno 1971, n. 426).

Fuori dall'obbligo specifico della pubblicità dei prezzi per i generi di largo e generale consumo, è d'obbligo l'indicazione dei prezzi in modo chiaro e ben visibile delle merci esposte in vendita al pubblico.

Art. 89.

Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti di cui al D.M. 21 marzo 1973 e successive variazioni e modifiche.

Art. 90.

Vendita e scorta delle merci

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima, né rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

Art. 91.**Vendita del pane.**

La panificazione è disciplinata dalla legge 31 marzo 1956, n. 1002.

Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti. E' vietata la vendita ambulante del pane.

La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

La quantità ed i prezzi del pane posto in vendita dovranno risultare da una tabella esposta in modo ben visibile nell'esercizio.

Su ogni contenitore deve essere esposto in modo visibile un cartellino con gli ingredienti che compongono il pane.

Art. 92.**Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili**

Senza la prescritta autorizzazione del Sindaco è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali, come cocomeri, castagne, uva ecc., nonché di derivati da simili prodotti, come castagnacci, frutta sciropata, candita ecc.

Art. 93.**Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati**

Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale e il prezzo.

I generi alimentari preparati con surrogati, devono, chiaramente indicarne la composizione e la percentuale di surrogato che contengono.

Art. 94.**Esalazioni di merce**

I rivenditori di merci, che emanano esalazioni, devono adottare idonee ed efficaci misure affinché vengano attenuate, mediante immersione nell'acqua, e rinnovazione frequente di essa, nonché l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

Art. 95.**Tabella per la vendita del combustibile**

I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicanti il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile anche una tabella con la indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

Art. 96.**Requisiti dei locali di vendita**

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei.

Art. 97.**Apertura o trasferimento di esercizi commerciali**

L'apertura e il trasferimento di esercizi commerciali sono disciplinati dalle norme contenute nel vigente decreto legislativo 31/03/1998 n. 114 e nelle vigenti normative Regionali in materia.

Art. 98.**Uso di contrassegni dei Comune**

E' vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione comunale, salvo deleghe autorizzate.

Art. 99.

L'apertura di esercizi pubblici o esercizi commerciali riservati esclusivamente al pubblico maggiorenne è ammessa solamente se l'ingresso di tali attività è distante almeno metri 100 (percorrendo la via più breve) da scuole, giardini, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria di defunti.

Dalle vetrine e dalle mostre degli esercizi di cui al comma 1, nonché dalle edicole e chioschi presenti sul suolo pubblico, non deve essere possibile scorgere l'interno dell'esercizio o i prodotti messi in vendita.

C A P O V I I I**DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO AMBULANTE****Art. 100.****Esercizio del commercio ambulante**

L'esercizio del commercio ambulante è consentito nelle località e nei giorni stabiliti dalle autorità comunali.

Art. 101.**Preavviso di cessazione di servizio**

Il titolare di qualsiasi autorizzazione comunale che intende cessare la sua attività dovrà darne partecipazione all'Autorità comunale almeno 15 giorni prima della cessazione.

Art. 102.**Trasporto delle merci destinato ai luoghi di vendita**

I venditori ambulanti nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita.

Art. 103.**Vendita ambulante di generi alimentari**

La vendita ambulante di generi commestibili e prodotti dolciari e delle bevande (gelati compresi) è soggetta oltre alla autorizzazione comunale, alla vigilanza del competente Servizio di Igiene Pubblica.

Art. 104.**Requisiti dei carretti della vendita ambulante**

I veicoli a mano per la vendita ambulante devono essere solidi, ben verniciati, mantenuti in buone condizioni di solidità, nettezza e decenza. Non possono superare la lunghezza di m. 2,25, comprese le stanghe, e la larghezza di m. 1 e cm. 20 compreso i mozzi delle ruote e devono portare l'indicazione del casato e del recapito del titolare.

Il carico delle merci non deve sporgere dai lati del carretto né superare i cm. 75 di altezza dal piano del carretto stesso.

C A P O I X
DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 105.

Esercizio di mestieri girovaghi

E' mestiere girovago l'attività effettuate su area pubblica e consistente in un servizio ai passanti, che può ricomprendere la custodia o il noleggio di cose o animali, la piccola estetica, l'abbigliamento e la pulizia della persona e delle cose, ovvero le dimostrazioni e l'esercizio d'arte, di ballo e di recitazione, di abilità di piccolo intrattenimento o spettacolo anche musicale tramite esibizione personale e produzione di opere dell'ingegno a carattere creativo, a scopo di lucro con raccolta di offerte o tariffa, ma senza vendite di merci; vi rientra inoltre l'attività svolta da astrologi e da fotografi e da coloro che realizzano video e dvd. E' vietato l'esercizio dei mestieri di cui al comma 1, fuori dai luoghi assegnati individualmente o a ciò appositamente destinati.

Fatte salve le norme per il commercio su area pubblica, è vietato esercitare mestieri girovaghi nell'ambito del territorio comunale senza rispettare lo specifico disciplinare comunale in materia per i mestieri espressamente consentiti. Tutti i mestieri girovaghi non previsti da disciplinari sono considerati vietati.

Il Sindaco, in occasione di particolari eventi o per determinati luoghi o situazioni può, con specifica ordinanza, impartire disposizioni anche in deroga al presente articolo o ai disciplinari vigenti.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare passanti con l'offerta di merci o servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

Art. 106.

Esercizio di guide pubbliche

L'esercizio del mestiere di guida è subordinato ad autorizzazione da rilasciare dal Sindaco.

Le guide, se richiedono di sostare nel luogo pubblico, in prossimità di musei o edifici monumentali debbono richiedere autorizzazione al Sindaco. Sulla autorizzazione loro rilasciata verranno indicati quali siano i musei i monumenti e le gallerie che le guide sono autorizzate ad illustrare.

Le guide pubbliche autorizzate nell'esercizio delle loro mansioni dovranno portare un bracciale con l'indicazione «GUIDA AUTORIZZATA ».

Art. 107.

Lustrascarpe e venditori di giornali

I permessi rilasciati per il lustrascarpe dovranno specificamente indicare la località da occupare con la cassetta e con il sedile.

I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l'esposizione dei giornali e sommari oltre i limiti del loro banco.

Nelle località, ove ragioni di transito lo consentano ed il proprietario del fabbricato lo permetta, potrà consentirsi l'esposizione con bacheca a fil di muro.

Art. 108.

Addetti al trasporto bagagli

Gli addetti al servizio del trasporto bagagli dovranno vestire decentemente e portare un berretto uniforme con la indicazione « portabagagli ». Sul berretto e sulla giubba dovranno portare una piastra metallica con l'indicazione del numero di matricola.

Gli addetti al trasporto bagagli al servizio dell'interno della stazione ferroviaria saranno ugualmente soggetti a tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento, quando prestino servizio anche all'esterno della ferrovia.

Art. 109.

Baracche per pubblici spettacoli

Senza la concessione del Comune, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro scopo nemmeno sulle aree di proprietà Privata quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.

Le attività di spettacolo viaggiante possono esercitarsi unicamente sulle Aree a ciò destinate dal Comune. Le aree vengono concesse agli esercenti muniti di apposita licenza.

Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla Civica Amministrazione.

Il suolo pubblico dovrà inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di m. 3 intorno allo spazio occupato.

Ai concessionari è vietato :

- a) attirare il pubblico con richiami rumorosi o molesti;
- b) di tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione.

Il Sindaco potrà peraltro, stabilire caso per caso anche un diverso orario.

CAPO X

VARIAZIONE DI FAMIGLIE - MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 110.

Denuncia variazione di famiglia e di abitazione

Le variazioni della composizione della famiglia, nelle persone dei conviventi o il trasferimento di abitazione debbono essere denunciate all'Ufficio Anagrafico del Comune a cura degli interessati.

Quando più persone convivano non legate da rapporti familiari la denuncia deve essere fatta dal capo della convivenza e in difetto, da ogni singolo convivente.

Art. 111.

Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve sino alla Chiesa in cui si svolgeranno i riti funebri per poi procedere, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, per raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Art. 112.

Processioni - Manifestazioni

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con l'Ufficio di polizia municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

CAPO XI S A N Z I O N I

Art. 113.

Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Euro 25,00 (venticinque) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento) con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento di polizia Urbana è ammesso il pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo della sanzione, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale.

Non rientra nel disposto di cui al comma precedente, la violazione dell'art. 43 bis del presente regolamento, ove viene applicata la sanzione massima di Euro 500,00, non essendo ammesso il pagamento in misura ridotta.

Nel caso di mancata oblazione immediata per rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammessa, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 114.

Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D.Lgs. 2000, n. 267, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

Art. 115.

Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981, n. 689 e del D.P.R. 22-7-1982, n. 571.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 116

Sospensione dell'autorizzazione o della concessione

Indipendente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di gg. 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

Art. 117

Procedure per l'adozione dell'ordine di allontanamento

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, delle sanzioni amministrative accessorie e delle misure ripristinatorie previste dalla legge e dal presente regolamento, l'accertamento della violazione delle previsioni degli articoli 38 ter. e 38 quater, all'interno del perimetro delle aree definite a norma del precedente articolo 38 bis comporta, per chi abbia accertato la violazione, l'obbligo di contestare per iscritto al trasgressore l'ordine di allontanamento di cui all'art. 9, del D.L. n. 14/2017 e come convertito dalla Legge n. 48/2017.
2. Nell'ordine sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che la persona destinataria dello stesso non può fare ingresso in alcune delle aree definite a norma dell'articolo 38 bis a prescindere dall'attività che si eserciti o svolga per la durata di 48 (quarantotto) ore dall'accertamento del fatto e della contestazione dell'ordine.
3. In caso di sua violazione, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 300,00 (trecento) ad Euro 900,00 (novecento), il personale che ha accertato la violazione dell'ordine scorta la persona all'esterno dell'area e, tramite il proprio comando, trasmette copia dell'ordine di allontanamento con immediatezza al questore, con richiesta di adozione del provvedimento di cui all'art. 10 comma 2, del D.L. n. 14/2017 come convertito dalla legge n. 48/2017.
4. La medesima procedura si applica in caso di accertamento della violazione agli articoli 688 e 726 del codice penale, nonché dell'art. 29 del D.Lgs 31/03/1998 n. 114 e dell'art. 7 comma 15 bis D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, quando la violazione sia stata accertata in una delle aree considerate dall'art. 38 bis del presente regolamento.
- 5.

C A P O X I I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 118

In tutti i casi in cui è consentito dalla normativa in vigore, per le attività disciplinate dal presente regolamento, trova applicazione la disciplina prevista dagli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di denuncia di inizio attività e di silenzio-assenso.

Art. 119

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.